

Legge sulle epizoozie (LFE)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011¹,
decreta:

I

La legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie è modificata come segue:

Titoli marginali

In tutto il testo i titoli marginali sono trasformati in rubriche.

Sostituzione di espressioni

In tutto il testo:

- a. *l'espressione «Ufficio federale di veterinaria» è sostituita con «UFV»;*
- b. *Concerne soltanto il testo francese.*

Ingresso

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale³;

Art. 1 cpv. 2, secondo periodo

² ... Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie. ...

Art. 3, frase introduttiva e n. 1

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatto salvo l'articolo 5 e le disposizioni seguenti:

1. Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

¹ FF 2011 6259

² RS 916.40

³ RS 101; versione secondo la modifica del ... (RU ...; FF 2011 6279)

Art. 3a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2

Commissioni d'esame

¹ Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:

² Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

Art. 4, 5 cpv. 2 e art. 6

Abrogati

Art. 10 cpv. 3

³ Il Consiglio federale, per prevenire epizoozie nel caso di animali da reddito, può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende.

Art. 10a Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, impianti di macellazione, impianti di eliminazione e impianti di disinfezione, ecc.), di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.

Art. 11 cpv. 2, secondo periodo

² ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.

Art. 21 cpv. 1

¹ Il commercio ambulante di animali è vietato.

Art. 22 Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli impianti di macellazione e degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.

Art. 24 cpv. 2

² Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Art. 25 cpv. 3

³ Se un rinvio non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizootia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

Art. 26

Abrogato

Art. 27 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti o venduti sostanze o miscele, nonché preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizootie, che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

Art. 31 cpv. 2 e 34 cpv. 3

Abrogati

Art. 42, rubrica, e cpv. 1 lett. b, f (nuova) e g (nuova)

Ricerca, diagnosi, vaccini

¹ La Confederazione:

- b. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*
- f. ha la facoltà di procurarsi vaccini contro le epizootie e di smerciarli gratuitamente o a prezzo scontato;
- g. ha la facoltà di gestire banche di vaccini.

Art. 47 Contravvenzioni e delitti

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

³ Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa.

Art. 48 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa, sempre che non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

Art. 52 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento e il giudizio di reati spettano ai Cantoni.

² L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁵ sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

³ Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3, come anche un'infrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005⁶ sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992⁷ sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 1986⁸ sulla caccia o la legge del 21 giugno 1991⁹ sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 53 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 3 (nuovo)

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.

^{1^{bis}} Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che esercitano funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

³ Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure d'esecuzione e sui risultati dei controlli e delle inchieste.

- 4 RS 631.0
- 5 RS 641.20
- 6 RS 455
- 7 RS 817.0
- 8 RS 922.0
- 9 RS 923.0

Art. 53b (nuovo)

Collaborazione internazionale

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la diagnosi, la formazione, l'esecuzione di controlli, la cooperazione allo sviluppo e lo scambio di informazioni nell'ambito dell'igiene veterinaria.

² Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali con Stati non membri dell'Unione europea concernenti il riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni di igiene veterinaria e di zootecnia nel commercio di animali e di prodotti animali.

Art. 54 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 1^{ter} (nuovo)

¹ L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, l'esecuzione compete alla Confederazione.

^{1bis} Se sono accertate violazioni punibili delle prescrizioni della presente legge, le autorità cui compete l'esecuzione sporgono denuncia penale.

^{1ter} Nei casi poco gravi, l'autorità cui compete l'esecuzione può rinunciare a una denuncia penale.

Art. 56a cpv. 1 e 3

¹ Chi conduce al macello animali della specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizootie.

Art. 57 cpv. 2 lett. b, 3 lett. b e 4 (nuovo)

² Esso può in caso d'urgenza:

- b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizootia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.

³ L'UFV:

- b. promuove la prevenzione delle epizootie; può eseguire in particolare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizootie;

⁴ L'UFV può affidare a terzi l'esecuzione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizootie. Per l'adempimento di tale compito può versare loro delle indennità.

Art. 59b (nuovo) Opposizione

¹ Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

² L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

³ Il termine di opposizione è di 10 giorni.

Art. 62a (nuovo) Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del ... sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del ... della LFE, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue:

Art. 52 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento e il giudizio di reati spettano ai Cantoni.

² L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009¹¹ sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

³ Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3, come anche un'infrazione secondo la legge del ...¹² sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 16 dicembre 2005¹³ sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992¹⁴ sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 1986¹⁵ sulla caccia o la legge del 21 giugno 1991¹⁶ sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

¹⁰ RS **631.0**
¹¹ RS **641.20**
¹² RS ...; FF **2011** 6243
¹³ RS **455**
¹⁴ RS **817.0**
¹⁵ RS **922.0**
¹⁶ RS **923.0**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

